

Autorità: Cassazione civile sez. III

Data: 29/05/2006

n. 12801

Classificazioni: PUBBLICITÀ - Sponsorizzazioni

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FIDUCCIA	Gaetano	-	Presidente	-
Dott. MAZZA	Fabio	-	Consigliere	-
Dott. DURANTE	Bruno	-	rel. Consigliere	-
Dott. SPIRITO	Angelo	-	Consigliere	-
Dott. SCARANO	Luigi Alessandro	-	Consigliere	-

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CICLI FRANCESCO MOSER SRL, in persona del legale rappresentante in carica sig. M.F., elettivamente domiciliata in ROMA VIA CRESCENZIO 62, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO GRISANTI, difesa dall'avvocato TADDEI MARCELLO, giusta delega in atti;

- ricorrente -

contro

C.I.S.E. SA, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. G.F., elettivamente domiciliata in ROMA VLE ANGELICO 92, presso lo studio dell'avvocato CARLO SILVETTI, che la difende unitamente all'avvocato MARTINI MASSIMO, giusta delega in atti;

- controricorrente -

e contro

SAECO S.P.A., ora SAECO INTERNATIONAL GROUP S.P.A., in persona del suo Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante pro tempore sig. Z.S., elettivamente domiciliata in ROMA VIA F CESI 44, presso lo studio dell'avvocato FARINA ANTONIO, difesa dagli avvocati PALLANTE UGO, LODOLINI PAOLA, giusta delega in atti;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 260/02 della Corte d'Appello di TRENTO, sezione seconda, emessa il 7/05/02, depositata il 24/05/02, R.G. 13/01;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/03/06 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;

udito l'Avvocato Massimo MARTINI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SCHIAVON Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.r.l. Cicli Francesco Moser (CICLI) proponeva opposizione avverso il decreto, con il quale il presidente del tribunale di Trento le ingiungeva di pagare a CISE soc. An. (CISE) L. 400.000.000, chiedendo la revoca del decreto ed in via riconvenzionale la risoluzione del contratto di sponsorizzazione, da cui traeva origine l'obbligazione di pagamento, per inadempimento della CISE con condanna della stessa al risarcimento dei danni.

La opposta resisteva; chiamata in garanzia, la s.p.a. Saeco (SAECO) eccepiva in rito l'inammissibilità della chiamata e ne deduceva nel merito l'infondatezza.

Il tribunale revocava il decreto; accoglieva la domanda di risoluzione, emettendo le conseguenti pronunce; dichiarava assorbita la domanda di garanzia.

Su gravame della CISE la Corte di appello di Trento, con sentenza resa il 7.5.2002, rigettava l'opposizione e la domanda di risoluzione; confermava nel resto la sentenza impugnata, considerando quanto segue.

La CISE e la CICLI hanno stipulato contratto di sponsorizzazione, con il quale la prima si è obbligata a mettere a disposizione l'immagine del gruppo sportivo professionistico di ciclismo Team Saeco quale veicolo

pubblicitario per la stagione agonistica 1996 e la seconda si è obbligata a fornire a SAECO a titolo di comodato gratuito con obbligo di restituzione le biciclette ed il materiale necessario agli atleti per la medesima stagione ed a pagare L. 400.000.000 in rate di L. 40.000.000 al mese a partire dal 31.1.1996; è vero che nel catalogo Cannondale Europe B.V. (Cannondale) 1997 sono riprodotte diverse fotografie dei componenti del gruppo Saeco prive dei segni aziendali Cicli; è pure vero che ad una manifestazione fieristica svoltasi in Germania nel settembre 1996 la Cannondale ha distribuito il catalogo e con comunicato stampa si è attribuita la qualità di sponsor ufficiale della SAECO; tali circostanze "sebbene distinte nella loro singolarità, costituiscono, per il nesso di compenetrazione cronologica e sostanziale che simbioticamente le connota, un unico evento"; il detto evento "depotenzia, per la rivelazione anticipata rispetto alla chiusura della stagione ciclistica 1996 della sua nuova qualità di sponsor, l'efficacia rappresentativa della sponsorizzazione, ancora in corso fra la s.r.l.

Cicli Francesco Moser, obliterandola sia pure parzialmente"; la CISE quale titolare del diritto, di esclusiva del veicolo pubblicitario costituito dal gruppo Saeco in base agli artt. 1175 e 1375 c.c. aveva il dovere di protezione della CICLI nel senso di salvaguardia dell'utilità economica scaturente dal contratto di sponsorizzazione;

più precisamente aveva il dovere "di vincolare il nuovo e futuro sponsor Cannondale all'obbligo di mantenere una generalizzata riservatezza "erga omnes" sulla esistenza delle relative vicende contrattuali, non conferendo alle stesse il crisma di una pubblicizzazione fino alla scadenza naturale del contratto di sponsorizzazione (31 dicembre 1996) o, quantomeno, fino alla chiusura della stagione agonistica (31 ottobre 1996)", la violazione di tale dovere "appare svincolata dalla suindicata estesa prestazione principale, nel suo aspetto statico e dinamico"; essa costituisce "inadempimento contrattuale di un'obbligazione accessoria e, quindi, è fonte di autonoma responsabilità risarcitoria ex art. 1224 c.c. della CISE nei confronti della s.r.l. Cicli Francesco Moser" ed è inidonea a fondare la domanda di risoluzione in quanto non incide in maniera rilevante sulla funzionalità del sinallagma già compromessa dall'inadempimento dell'obbligo di versare alla CISE le rate mensili di L. 40.000.000; ai fini della risoluzione per inadempimento il giudice deve compiere una indagine "globale ed unitaria coinvolgente nell'insieme il comportamento di ciascuna delle parti anche con riguardo alla durata del protrarsi degli effetti dell'inadempimento in quanto l'unitarietà del rapporto obbligatorio cui ineriscono tutte le prestazioni inadempite non tollera una valutazione frammentaria e settoriale del comportamento del contraente, ma esige un comportamento complessivo"; nella specie "nel quadro complessivo della dinamica degli interessi delle parti contraenti detto inadempimento della CISE non appare essere grave e, comunque, risulta essere di scarsa importanza".

Avverso tale sentenza la CICLI ha proposto ricorso per Cassazione, affidandone l'accoglimento a quattro motivi sostenuti con memoria;

hanno resistito con controricorso le intimato.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt 1453 e 1455 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3; la corte di merito - sostiene - ha riconosciuto che i fatti poeti a fondamento della domanda di risoluzione "depotenziano l'efficacia rappresentativa della sponsorizzazione ancora in corso" ed ha aggiunto che essi, pur distinti nella loro singolarità, per il nesso di compenetrazione cronologica e sostanziale costituiscono un evento unico; in concreto ha, però, analizzato singolarmente tali fatti, pervenendo alla conclusione che non presentano il carattere di gravità occorrente ai fini della risoluzione del contratto; avrebbe dovuto valutarli, invece, in un contesto unitario, considerato che, seppure un fatto singolo può risultare irrilevante ai fini della compromissione dell'immagine dello sponsor, altrettanto non può dirsi di una pluralità di fatti.

2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia; individuata la violazione del dovere di protezione a causa dell'anticipata divulgazione del rapporto di sponsorizzazione con la Cannondale, la corte di merito ha affermato che siffatta violazione appare "svincolata dalla prestazione principale nel suo aspetto statico e dinamico" e non è ad essa intrinseca, configurandosi come un "aliud" che si riverbera negativamente sugli effetti del fenomeno pubblicitario; ha aggiunto che nella specie non si può parlare di difetto di diligenza nello svolgimento della prestazione principale, bensì di difetto di correttezza nell'adempimento di un obbligo accessorio che può essere fonte di autonoma responsabilità risarcitoria a norma dell'art. 1224 c.c.; senonchè, a parte l'incomprensibile richiamo a questa ultima norma, non viene spiegato in che cosa consistano l'obbligo accessorio e la prestazione principale; nella valutazione del comportamento delle parti la corte di merito non ha tenuto conto del fatto che la CICLI ha adempiuto l'obbligazione di fornire il "parco biciclette" che è ben più importante di quella concernente il pagamento di L. 400.000.000, con la conseguenza che la motivazione del convincimento di insussistenza del fatto risolutorio, oltre che erronea e contraddittoria, è insufficiente.

3. Con il terzo motivo la ricorrente censura la corte di merito per avere affermato correttamente in linea di principio che ai fini della pronuncia di risoluzione per inadempimento il giudice deve compiere un'indagine

globale ed unitaria coinvolgente il comportamento delle parti e per avere in concreto proceduto ad un'analisi isolata dei singoli inadempimenti con palese contraddittorietà.

4. Con il quarto motivo, nel denunciare violazione e falsa applicazione degli artt. 1453 e 1455 c.c. nonché contraddittorietà della motivazione, la ricorrente rileva che la corte di merito, dopo avere riconosciuto che "la notizia dell'anticipata divulgazione del nuovo sponsor" ha alterato "le condizioni ambientali in cui il contratto di sponsorizzazione spiegava i suoi effetti", invece di derivarne uno squilibrio del sinallagma contrattuale, ha svolto un'argomentazione concernente l'onere probatorio, pervenendo all'assurda conclusione che "un'accertata violazione degli obblighi contrattuali da parte di uno dei contraenti risulterebbe, nel contesto della valutazione comparativa delle violazioni che le parti reciprocamente si addebitano, tamquam non esset, per il solo fatto che potrebbe non essere stata offerta prova idonea sulla quantificazione del danno".

5. I motivi vanno esaminati congiuntamente per le reciproche connessioni; essi si incentrano sulla individuazione delle obbligazioni nascenti dal contratto di sponsorizzazione e sulla loro rilevanza a fini risolutivi, ritenendo la ricorrente soddisfacenti le conclusioni, alle quali è pervenuta la Corte di merito in tema di qualificazione del contratto e di patrimonialità ai sensi dell'art. 1174 c.c. della obbligazione assunta dallo sponsorizzato.

5.1. Sembra, comunque, opportuno puntualizzare che sia la qualificazione che il riconoscimento della patrimonialità dell'obbligazione sono in linea con la giurisprudenza di questa Corte.

Secondo tale giurisprudenza, infatti, il contratto di sponsorizzazione comprende una serie di ipotesi nelle quali un soggetto detto sponsorizzato si obbliga dietro corrispettivo a consentire ad altri l'uso della propria immagine pubblica ed il proprio nome per promuovere un marchio o un prodotto specificamente marcato, mentre la patrimonialità dell'oggetto dell'obbligazione dipende dal fenomeno di commercializzazione del nome e dell'immagine personale affermatasi nel costume sociale (Cass. 11.10.1997, n. 9880; Cass. 21.5.1998, n. 5086).

6. Il punto di maggiore dissenso è costituito dalla qualificazione dell'obbligo di protezione individuato dalla corte di merito a carico della CISE e dalle conseguenze del suo inadempimento.

6.1. Va considerato in proposito che, come è stato ritenuto in dottrina, dal contratto di sponsorizzazione nasce un rapporto di durata caratterizzato da un rilevante carattere fiduciario.

In questo genere di rapporti assumono particolare importanza i doveri di correttezza e buona fede che gli artt. 1175 e 1375 c.c. pongono a carico delle parti nello svolgimento e nell'esecuzione del rapporto obbligatorio.

Ne consegue che, pure se non sono richiamati espressamente nel contratto di sponsorizzazione, tali doveri entrano a fare parte del regolamento negoziale come si è venuto a tipizzare nella prassi per effetto di un fenomeno di integrazione volto a tutelare gli interessi connessi alla prestazione principale.

In una prospettiva diversa si può affermare che il canone della correttezza e della buona fede permette di individuare obblighi ulteriori o integrativi rispetto a quelli principali che sono diretti a non frustrare l'operazione negoziale di sponsorizzazione, compromettendo l'utilità che lo sponsor si ripromette.

6.2. Anche l'inadempimento di questi obblighi integrativi può produrre risoluzione del contratto, ove il giudice di merito accerti che esso non è di scarsa importanza in relazione all'economia generale del rapporto (Cass. 9.1.1997, n. 97; Cass. 22.2.1999, n. 1472 con riferimento a fattispecie diversa dalla sponsorizzazione).

6.3. Erra, pertanto, la corte di merito quando afferma che l'inadempimento degli obblighi integrativi, che individua secondo un percorso argomentativo non rispondente pienamente ai principi sopra enunciati, rileva a fini risarcitori e, corrispondentemente, non rileva a fini risolutivi.

6.4. Avendo, tuttavia, valutato negativamente l'inadempimento nell'ottica della risoluzione, dipende dalla delibazione delle rimanenti censure se l'errore comporti semplice correzione della motivazione della sentenza impugnata ai sensi dell'art. 384 c.p.c. o rilevi ad altro fine.

7. La ricorrente lamenta che la corte di merito non abbia esteso la propria valutazione al fatto che essa ha adempiuto interamente una delle obbligazioni che si è assunta con il contratto e precisamente quella più importante anche sul piano economico di fornire le biciclette e tutto l'altro materiale occorrente per partecipare alle gare.

In relazione a tale valutazione, che la Corte di merito avrebbe dovuto compiere anche di ufficio a prescindere dal rilievo di parte nell'ambito della indagine sulla gravità dell'inadempimento (Cass. 28.3.1995, n. 3669, sia pure da angolazioni diverse), si rende necessario stabilire la natura della fornitura, considerato che i motivi, come risulta dalla loro interpretazione, presuppongono trattarsi di obbligazione che fa parte del sinallagma contrattuale.

7.1. Non sembra possibile aderire alla pur autorevole tesi dottrinale, secondo la quale la fornitura è una liberalità di uso;

valutato che lo sponsor non è mai mosso da spirito di liberalità e persegue un interesse patrimoniale, si ritiene che essa ha natura di obbligazione e si pone in rapporto sinallagmatico con le prestazioni della controparte, confermando la caratteristica di contratto a titolo oneroso ed a prestazioni corrispettive della sponsorizzazione interna o tecnica e, cioè, con tornitura di materiali.

7.2. Così qualificata la fornitura, bisogna riconoscere che prima di pervenire al giudizio di scarsa importanza dell'inadempimento della CISE, che ha desunto prevalentemente, se non esclusivamente, dalla comparazione

con l'inadempimento della CICLI (v. pp. 31 e 32 della sentenza impugnata), la corte di merito avrebbe dovuto considerare che, se la CICLI non ha adempiuto l'obbligazione di pagamento delle somme, ha, però, adempiuto, come non ha mancato di rilevare, l'altra non meno importante obbligazione della fornitura delle biciclette e dell'altro materiale, potendo tale considerazione indirizzare verso una soluzione diversa della questione dell'importanza dell'inadempimento e quindi una differente decisione.

8. Il ricorso va, pertanto, accolto nei limiti che risultano dalle considerazioni svolte e la sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Trento per nuovo esame sulla base dei principi di cui sopra e pronuncia sulle spese del giudizio di Cassazione.

PQM

P.Q.M.

la Corte accoglie per quanto di ragione il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Corte di appello di Trento.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 15 marzo 2006.

Depositato in Cancelleria il 29 maggio 2006

Note

Utente: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE SISTEMA BIBLIOTECARIO DI ATENEO -
www.iusexplorer.it - 21.07.2017